

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO** nell'interesse dei sig.ri

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Classe di concorso</b>
ATTANASIO	CARLO	██████████	A-46
BELLOPEDE	ANGELA	██████████	B-03,B-17,B-26
BENINCASA	VERONICA	██████████	B-11,B-17
BONI	FILIPPO	██████████	A-11, A-12, A-13, A-22
BORTONE	ROSA	██████████	B-16
CAPUTO	GAETANO	██████████	A-11,A-12,A-13,A-22
CHIAUZZI	GERARDO	██████████	B-16
CICATIELLO	GIUSEPPE	██████████	B-20,B-21
CIMMINO	MARIA FILOMENA	██████████	B-16
CIPRI	CONCETTA	██████████	B-18
CONTE	AURORA	██████████	B-03, B-16
CUNTI	GIOVANNA	██████████	B-19
D'ANGELO	SILVIA	██████████	B-12
DE MARTINO	GIUSEPPE	██████████	A-18, A-19
DE STEFANO	TOMMASO	██████████	B-17
DE VILE	ANTONINO	██████████	B-16
DESIDERIO	TERESA MARIA	██████████	B-16
DI MARO	EMANUELA	██████████	B-16
DI TELLA	GIOVANNA	██████████	B-16
FERRARO	ASIA	██████████	B-16
GAUDINO	RICCARDO	██████████	A-22,A-12,A-54,A-21
GIANNUZZI	ALESSANDRO	██████████	B-17,B-11,B-03
GRECO	LUIGI	██████████	A-37,A-40,A-47,A-60
GUERRA	ANGELA	██████████	B-16
GUZZARDO	ANNA LISA	██████████	B-16
IOSSA	EUGENIA	██████████	B-16, B-03
IOSSA	FELICIANA	██████████	B-16, B-03
LAMBERTI	MARIANNA	██████████	B-20

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

LISTONE	BIAGIO		B-03,B-17,B-26
MALLANO	MONICA		B-16
MANCINO	LETIZIA		B-16
MARSANO	LARISSA MARIA		B-19
NAPOLITANO	RAFFAELE		B-15
NOCERA	EMANUELE		B-20
ORABONA	GILDA		B-12
PATRICELLI	VINCENZO		B-12
PESCIONE	ANTONIO CARMINE		B-16
SABATINO	ANNA MARIA		B-21
SABATINO	CATERINA		B-18
SCIORTINO	FRANCESCO GIUSEPPE		B-15
SORRENTINO	ANTONIETTA		B-18
STISSI	MARIA		B-11, B-17
TRAMONTO	MARIANNA		B-16
TROISI	CARLA MARIA		A-29,A-30,A-55,A-56,A-59
VARONE	GENNARO		B-15
VENTURIERI	IPPOLITO		B-15,B-03
VITO	IMMACOLATA		B-20

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrare le comunicazioni di Segreteria fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ**

**IDONEA MISURA CAUTELARE: A)** dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, recante la

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

disciplina delle «*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*», in particolare nella parte in cui: 1) non consente l'inserimento con riserva nella seconda fascia dei docenti che conseguono la laurea e/o il diploma di istruzioni secondaria superiore, costituenti titolo di accesso alle relative classi concorsuali ex d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (Tabelle A e B), dopo il 31 maggio 2022 ma comunque entro il 20 luglio 2022, pur essendo già muniti dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (art. 7, co. 4, lett. e); 2) prescrive come unica modalità di presentazione delle domande la trasmissione telematica sull'apposita piattaforma predisposta dal Ministero resistente (art. 7, co. 2); **B)** della nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico – MI, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022, recante comunicazione dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112 e «*Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze*», nella parte in cui dispone che «Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022», laddove circoscritto soltanto alle procedure nazionali di abilitazione e/o specializzazione, e non anche all'integrazione del titolo di legittimazione alternativo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nel testo *ratione temporis* vigente; **c)** qualora occorra, dei pareri del Consiglio

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Superiore della Pubblica Istruzione, n. 84 del 22 aprile 2022 e n. 77 del 25 febbraio 2022; **D)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

**PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA** anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella seconda fascia nelle more del conseguimento della laurea e/o del diploma di istruzione secondaria superiore.

### **FATTO**

I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti che sono in possesso dei 24 CFU nelle materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (**doc. 1**), previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 nel testo *ratione temporis* vigente, essendo stati ammessi al relativo corso accademico in virtù del possesso di studio utile quale titolo di accesso all'insegnamento.

Al fine di implementare le occasioni di impiego, tuttavia, i ricorrenti si sono da tempo iscritti ad altro percorso di studio (istruzione secondaria superiore e/o laurea) per il conseguimento del titolo di accesso relativo a differenti classi concorsuali afferenti alle tabelle A o B del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 e sono ormai prossimi a concludere il relativo *iter* formativo, dovendo soltanto affrontare l'esame di stato e/o discutere la tesi finale nella imminente sessione estiva (**doc. 2**).

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Inopinatamente, accadeva che con O.M. 6 maggio 2022 n. 112 (**doc. 3**), il Ministero resistente disciplinava le operazioni di costituzione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze in relazione al biennio 2022-2024 – articolate in tre distinte fasce, di cui la seconda riservata ai docenti muniti appunto dei suddetti crediti formativi – con prescrizioni che impedivano l’inserimento per i ricorrenti in ordine alle classi di concorso per le quali essi stanno attualmente completando il percorso di studi.

Pur tuttavia, occorre osservare che la disciplina regolamentare non imponeva affatto – in via generale ed inderogabile – il possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dal momento che tale condizione veniva espressamente esclusa per alcune categorie di docenti.

In tal senso, l’art. 7, 4, lett. e) disponeva che *«i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di*

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

*riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure».*

Conseguentemente, con nota di comunicazione, prot. n. 18095 dell'11 maggio 2022 (**doc. 4**), il Ministero resistente diramava l'avviso di apertura delle funzioni telematiche di trasmissione delle istanze di inserimento ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'O.M. 112/2022 cit., ivi precisando che «*Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022*».

Al riguardo, mette conto osservare che, a seguito di richieste di modifica indicate nel parere istruttorio reso dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione n. 84 del 22 aprile 2022 (**doc. 5**), ove si invitava a spostare il termine di presentazione delle domande di inserimento, l'O.M. 112/2022 aveva modo di chiarire che «*l'eventuale conseguimento dell'abilitazione tramite concorso ordinario non necessita di ulteriori specificazioni, trattandosi di ipotesi implicita nella richiamata disposizione*».

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

In tal modo, quindi, si introduceva una patente discriminazione in ragione di previsioni fortemente differenziate, dal momento che si consentiva l'inserimento con riserva nelle more dell'effettivo conseguimento del titolo soltanto ad alcune categorie di docenti in assenza di qualsiasi valida ragione giustificatrice.

La suddetta disparità di trattamento, invero, appare illogica, sproporzionata, irragionevole e, comunque, priva di qualsiasi valido fondamento in rapporto alle esigenze di interesse pubblico.

I ricorrenti, tuttavia, presentavano ugualmente l'istanza di inserimento in seconda fascia per il corrente biennio di validità in formato cartaceo (**doc. 6**) non potendo dichiarare i titoli in corso di acquisizione nel *format* informatico siccome impedito dalle modalità telematiche predisposte dal Ministero resistente.

\* \* \* \* \*

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **IN RITO**

#### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

7

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

In via preliminare ed in rito, va rilevato che la presente controversia è senz'altro attratta alla cognizione di codesto ecc.mo Tribunale adito in considerazione della natura del provvedimento impugnato e del *petitum* sostanziale.

Con ogni evidenza, infatti, l'azione proposta involge un atto di macro-organizzazione che disciplina, in via amministrativa, le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie finalizzate al conferimento degli incarichi di supplenza, sicché tali determinazioni sono espressione inequivoca dell'esercizio del potere autoritativo assegnato all'Amministrazione resistente *in subiecta materia* (cfr. da ultimo TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 4 maggio 2022 n. 5532).

Le procedure in questione, peraltro, sono pacificamente inquadrabili come procedure concorsuali pubbliche ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ai fini del riparto di giurisdizione (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 27 marzo 2021 n. 3745) e, pertanto, l'atto generale che definisce le modalità e le condizioni di espletamento delle operazioni di cui è causa determina inevitabilmente in capo ai destinatari l'insorgenza di posizioni giuridico-soggettive qualificabili come interessi legittimi.

Al riguardo, vale osservare che la contestata disciplina rinviene la sua fonte esclusivamente nei provvedimenti impugnati, cui la norma istitutiva demanda la regolamentazione dei requisiti di inserimento nonché delle fasi



procedimentali di formazione e di successiva utilizzazione delle graduatorie *de quibus*.

Di qui, quindi, la formulazione di una domanda costitutiva/caducatoria, siccome il conseguimento del bene della vita cui ambiscono i ricorrenti postula il previo annullamento della disciplina generale e, conseguentemente, la rimozione degli effetti preclusivi derivanti dalle disposizioni contestate in tema di ammissione e conferimento di incarichi.

In altri e più chiari termini, la possibilità di essere destinatari di nomine richiede necessariamente la rimozione dell'atto generale ostativo, dal momento che l'impedimento è conseguenza diretta di una precisa scelta amministrativa a contenuto discrezionale.

Ne deriva che, in ossequio al preciso criterio ermeneutico fornito dalla Suprema Corte e dal costante orientamento conforme del Giudice Amministrativo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334), come noto fondato sul *petitum* sostanziale, la presente controversia rientra chiaramente nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità.

#### **NEL MERITO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza,**

**PROPORZIONALITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

**ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

I provvedimenti impugnati sono evidentemente illegittimi nella parte in cui introducono palesi disparità di trattamento nella disciplina delle condizioni di ammissione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti formativi necessari all'inserimento nelle rispettive fasce.

Il *discrimen* temporale fissato, infatti, produce ingiuste discriminazioni fra docenti che, invero, sono in posizioni assolutamente omogenee siccome tutti conseguono il titolo richiesto dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande ma comunque prima del 20 luglio 2022 e certamente antecedentemente all'avvio delle operazioni di conferimento delle supplenze. In altri e più chiari termini, i ricorrenti, che hanno avviato il percorso di studi superiore e/o accademico ben prima del 31 maggio 2022, sono impossibilitati a partecipare alla procedura di formazione delle graduatorie in questione, sebbene il titolo venga effettivamente conseguito solo un mese dopo la predetta scadenza.

In questo senso, la disciplina è irragionevole ed immotivata, non rispondendo ad alcuna reale esigenza di interesse pubblico.

Innanzitutto occorre considerare che **la previsione in parola è chiaramente illogica, siccome non tiene affatto conto dell'ordinaria tempistica dei cicli di studio.**

E' prassi consolidata, infatti, che i percorsi universitari, ormai prevalentemente ad ordinamento semestrale, si concludano in via ordinaria

nelle sessioni estive, essendo le sessioni autunnali di fatto riservate ai recuperi.

E' poi incontestabile che il ciclo scolastico di istruzione superiore si conclude con una sessione d'esame che prende avvio a partire dal 22 giugno 2022 (come da calendario approvato con D.M. 13 marzo 2022 n. 65, **doc. 7**), e termina nel mese di luglio.

Peraltro, a riprova della manifesta ingiustizia della preclusione impugnata, occorre osservare che, con riferimento agli insegnamenti afferenti alla Tabella B (ITP), il regime transitorio dei requisiti di accesso all'insegnamento, dettato dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, avrà efficacia solo fino all'a.s. 2024/2025, sicché il diploma di istruzione superiore potrà essere utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze soltanto con riferimento al biennio di cui è causa, dovendo in futuro essere conseguita la laurea.

Pertanto, l'inserimento con riserva sarebbe giustamente finalizzato a temperare gli effetti distorsivi e penalizzanti derivanti dalla fissazione del termine di presentazione delle domande, siccome di gran lunga anticipato rispetto all'avvio delle operazioni di conferimento degli incarichi, che, espletate solo dopo la movimentazione del personale assunto e le immissioni in ruolo, usualmente si svolgono nei primi giorni del mese di settembre.

Ne deriva che, anche in considerazione della modalità interamente informatizzata della procedura *de qua* ex art. 8 dell'O.M. 112/2022, con la

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

formazione di un primo elenco mediante un apposito *software* da sottoporre a verifica da parte degli Uffici Scolastici territoriali, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non avrebbe comportato alcun serio disagio o difficoltà al Ministero resistente.

A riprova di tanto, del resto, milita la decisiva circostanza di fatto che detta possibilità è stata riconosciuta ai docenti che stanno frequentando il TFA Sostegno ovvero che stanno svolgendo le prove concorsuali, i quali hanno potuto dichiarare nella domanda un titolo ancora non conseguito.

La possibilità anche per i ricorrenti di essere inseriti "con riserva" di ottenimento del titolo entro il 20 luglio 2022, infatti, sarebbe rispettosa della tempistica dei percorsi di studio e/o accademici, allineandola alla scansione propria delle operazioni di cui è causa e, così, ampliando considerevolmente la platea dei candidati in ossequio al principio di *favor participationis* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5295; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 10 gennaio 2014, n. 286).

Del resto, giova considerare che la prospettata soluzione – ossia l'estensione del periodo di riferimento per l'integrazione dei requisiti di ammissione – non lederebbe in alcun modo leso le prerogative degli altri candidati, e quindi inciso sul principio di imparzialità.

I ricorrenti, invero, ancorché per altra classe concorsuale rispetto a quella richiesta, offrono le medesime garanzie di professionalità previste dalla normativa primaria in termini di idoneità allo svolgimento delle funzioni di

insegnamento, sia come già possesso di titoli culturali che di carriera, ivi compresi i 24 CFU prescritti.

Anzi, detta estensione consentirebbe di evitare ingiuste discriminazioni all'interno di una categoria assolutamente omogenea e derivante da meri fattori temporali, del tutto indipendenti dalla volontà dei ricorrenti.

I docenti specializzandi e/o abilitandi in Italia, infatti, vengono iscritti "con riserva", ma tale condizione è destinata ad essere immediatamente risolta con lo scioglimento automatico a seguito del conseguimento del titolo entro il 20 luglio 2022, sicché essi sicuramente potranno partecipare alle operazioni di nomina già a partire dal prossimo anno scolastico.

I ricorrenti, di contro, devono attendere oltre due anni, ossia il periodo di validità delle graduatorie di cui è causa, prima di poter accedere all'insegnamento.

In conclusione, quindi, i provvedimenti impugnati sono illegittimi a fronte di un'intima incoerenza logica che caratterizza la disciplina dei requisiti di inserimento.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N. 5 (CONV. CON L. 4 APRILE 2012 N. 35). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETÀ.**

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

In ultimo, qualora occorra, si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui (art. 3 della *lex specialis*) prevedono che la trasmissione della domanda di partecipazione debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema informativo appositamente predisposto dal Ministero resistente, qualora tale condizione sia suscettibile di determinare un impedimento alla presentazione dell'istanza da parte dei ricorrenti.

In tal senso, infatti, non può ritenersi di per sé preclusivo il disposto di cui all'art. 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. con L. 4 aprile 2012 n. 35), in quanto il suddetto sistema non era stato progettato per ricevere tutte le domande di ammissione, fatta salva in un successivo momento la verifica dell'ammissibilità delle medesime, ma riservava ingiustamente la possibilità di compilare il format soltanto ai candidati muniti dei requisiti di partecipazione previsti in modo illegittimo dalla disciplina regolamentare.

Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio.

In occasione dell'ultima tornata concorsuale del 2016, infatti, è stato affermato che *«Deve essere inoltre annullato l'art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun*

*caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).*

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**ISTANZA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi a danno dei ricorrenti.

L'impossibilità di inserirsi nella seconda fascia infatti, preclude loro qualsiasi *chance* di essere destinatari di supplenze già a partire dal prossimo anno scolastico.

L'esclusione dalle operazioni di nomina incide così sulle condizioni di vita dei ricorrenti che, invero, hanno impiegato tutte le proprie risorse personali ed economiche, anche implementando la formazione e l'aggiornamento professionale, per poter accedere a tale opportunità di impiego e sul relativo reddito hanno impostato le scelte anche familiari.

I ricorrenti vedono così oggettivamente conculcate opportunità lavorative nel tempo occorrente alla definizione nel merito della presente controversia.

L'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato, dal momento che il pregiudizio patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione scelta nel rispetto delle scelte individuali.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvergono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela



interinale, tanto più considerando che i ricorrenti sono comunque qualificati a svolgere l'attività di docenza.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 luglio 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 05/07/2022 13:24:26

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8726/2022 del 28 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7998/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".